

Decreto legislativo
sulla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra
della Svizzera italiana”
(del 5 novembre 1990)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 luglio 1990 n. 3649 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1 Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano.

Art. 2^[1] È stanziato un credito di fr. 75'000.-- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per la partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione.

Art. 3^[2] 1Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri dell’orchestra.
2Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.

Art. 4^[3] Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.

Art. 5 Il Cantone garantisce inoltre un ulteriore margine di fr. 400'000.- nel caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.

Art. 6^[4] La spesa è da iscrivere nella gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

Art. 7 La “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.

Art. 8 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.^[5]

Publicato nel BU **1990**, 395

^[1] Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.

^[2] Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133.

^[3] Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133; precedente modifica: BU 2005, 57.

^[4] Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.

^[5] Entrata in vigore: 14 dicembre 1990.